



COMUNE DI BUSSETO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI **GIUDICI POPOLARI** Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n.1324, 5 maggio 1952, n.405 e 27 dicembre 1956, n.144;

RENDE NOTO

- **1** Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati ad iscriversi, **non più tardi del mese di luglio p.v.**, nei rispettivi elenchi comunali integrativi per il biennio 2013 - 2015.

- **2** I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

- **3** Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza comunale, 15 aprile 2013

IL SINDACO
Maria Giovanna Gambazza